

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1847

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANÒ, GORGONI, PAGGINI, AYALA,
RAVAGLIA, SALVATORE GRILLO, BIANCHINI**

Tutela penale del risparmio

Presentata il 5 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il crescente peso delle attività finanziarie nel processo di sviluppo economico del Paese, le profonde trasformazioni in corso nel sistema finanziario e creditizio e la presenza sul mercato di nuove categorie di operatori la cui attività è andata ad affiancarsi, e talvolta a sovrapporsi, a quella svolta dagli enti creditizi, impongono di porsi concretamente il problema della tutela giuridica del risparmiatore-investitore, che rappresenta, nella maggioranza dei casi, la « parte debole » di questa nuova tipologia di rapporti che vengono a realizzarsi.

È una salvaguardia che deve assicurare la tutela da comportamenti scorretti, o peggio ancora fraudolenti, da parte degli operatori finanziari e degli intermediari in particolare, fermo restando a carico del

l'investitore il rischio — di differente intrinseca intensità, a seconda del contenuto dell'operazione finanziaria prescelta — legato all'alea della previsione dei fatti economici, che peraltro dovrà essere affrontata con altri strumenti nell'ottica della trasparenza del mercato.

È indirizzo costante della tradizione e del pensiero repubblicano il sostegno e la convinzione della validità della libera iniziativa economica, tuttavia temperata con la difesa dei diritti dei singoli e con l'attività operativa delimitata da regole certe. Convinti sostenitori dell'indirizzo, affermatosi dall'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni, in poi, che l'attività creditizia costituisce esercizio di impresa e che quindi rientra

nell'ambito del diritto privato, i repubblicani rilevano da tempo il vuoto legislativo che si è creato con l'affermarsi di tale indirizzo ed intendono intervenire per tutelare penalmente con disposizioni di carattere sanzionatorio il risparmio la cui difesa, così come la sua funzione, essi ritengono valore fondamentale.

È in questo contesto che i sottoscritti deputati repubblicani sottopongono all'esame del Parlamento la presente proposta di legge di seguito descritta, indirizzata a conseguire i seguenti obiettivi:

a) approntare strumenti penali dissuasivi nei confronti della sempre facile « tentazione » di distorcere l'uso e la destinazione del risparmio fiduciarmente consegnato dai risparmiatori-investitori;

b) predisporre una serie minimale di regole *standard* di comportamento cui debbano attenersi gli operatori finanziari con particolare riferimento agli intermediari non bancari.

La rapida approvazione di questo provvedimento è resa ancor più necessaria dall'ormai intervenuta rarefazione dell'investimento finanziario delle famiglie italiane legato al deposito bancario. Secondo gli ultimi dati, aggiornati all'anno 1991, resi noti dall'Istituto di emissione, i relativi flussi annuali si sono ormai stabilizzati ad un livello inferiore al 25 per cento, mentre di conseguenza la loro consistenza complessiva si è più che dimezzata rispetto all'apice dell'oltre 55 per cento di fine 1977, scendendo fino al 26,3 per cento.

A fronte di siffatta evoluzione, il nostro ordinamento contrappone, rispetto ad un sistema bancario oggetto in ogni suo atto di penetrante attività di vigilanza, sia prudenziale che ispettiva, tutto un insieme di altri intermediari tuttora « tipizzati » soltanto in parziali isole non coordinate quali: le società fiduciarie « statiche », che lo sono solo parzialmente, considerato che l'inerente quadro normativo risale ad oltre cinquanta anni fa; i fondi comuni di investimento mobiliare e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), oggetto della legge 23 marzo 1983, n. 77, come largamente modificato e integrato

dai decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83 e n. 84; le società di intermediazione mobiliare (SIM) istituite con la legge 2 gennaio 1991, n. 1; e le imprese di *factoring* di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Infatti, per quanto concerne gli altri intermediari in genere, si deve rilevare che il provvedimento antiriciclaggio del 1991 (cioè il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197) — nello stabilire forme di censimento e, in limitate ipotesi, modalità di vigilanza prudenziale da parte degli organi di controllo — non è comunque andata ad incidere significativamente sui comportamenti degli operatori nei confronti della clientela apportatrice dei mezzi finanziari.

È pertanto destinata a residuare una pur sempre vasta area di intermediazione di nuova tipologia, suscettibile di allargamento per effetto di probabili nuove iniziative di innovazione finanziaria: si rende quindi necessario imporre la disciplina « di chiusura » offerta dal capo II del presente disegno di legge.

Occorre stabilire una standardizzazione minimale, che è viceversa oggi largamente carente, delle eventuali meno severe discipline, nel frattempo prescritte o ancora da prescrivere, a determinate categorie di intermediari.

Diversa è la funzione del Capo I, dedicato all'intermediazione bancaria.

Si è già rilevato che quest'ultima è iper-normata. Si rende nondimeno necessario apportare aggiornamenti, sempre nell'ottica del risparmio bancario (che è per definizione, e tale deve rimanere, il « più fiduciario »), a talune disposizioni contenute nella legge bancaria del 1936 (cioè nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141) che, pur ancora valida nell'impianto complessivo e specialmente nella parte che attribuisce le funzioni di vigilanza alla Banca d'Italia, accusa però qualche scompenso in certe aree precettive.

È da rilevare peraltro che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale — que-

st'ultima ormai definitivamente affermata — ha accertato la natura privatistica dell'attività creditizia, con la conseguenza che agli operatori del settore non possono più in alcun caso applicarsi le ipotesi di reato tipiche della pubblica amministrazione (peculato e malversazione), mentre le fattispecie non pubblicistiche (truffa e appropriazione indebita) appaiono, nelle attuali formulazioni, inadeguatamente presidiate da sanzioni, per poter realisticamente fronteggiare il pericolo di allettanti distorcimenti del credito da parte degli operatori medesimi.

Di qui le soluzioni offerte dalla presente proposta di legge, consistenti nell'aggravare i reati di truffa e di appropriazione indebita ove commessi in connessione ad una banca o ad un altro intermediario finanziario in genere, nell'aggravare il reato di « mendacio bancario » rispetto alle abbastanza blande previsioni dell'articolo 95 della legge bancaria, e nell'introdurre, come anche richiesto dalla Banca d'Italia in un documento indirizzato, nel corso della X Legislatura, alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, lo speculare e specifico reato di « concessione fraudolenta di credito ».

Il testo della proposta di legge si compone di sedici articoli.

L'articolo 1, introduttivo della sezione del provvedimento dedicata all'intermediazione bancaria, è meramente definitorio.

Gli articoli dal 2 al 7 apportano i ritocchi resisi necessari ad alcune norme della legge bancaria che, contenendo — a differenza di altre — precetti anziché principi, non sono potute sfuggire, malgrado la bontà complessiva dell'impianto della legge, ad effetti di obsolescenza.

In particolare, l'articolo 2 rimodella la delicata, e potenzialmente insidiosa, tematica delle obbligazioni contratte dagli esponenti bancari in contropartita agli enti creditizi di appartenenza (nonché, in considerazione dell'intervenuta diffusione dei gruppi bancari, agli enti creditizi componenti del proprio gruppo); stabilisce più chiaramente la nullità, in ogni caso, delle obbligazioni indebitamente contratte; ed

elimina — nell'ottica del processo in corso di omogeneizzazione delle categorie bancarie — gli ormai antistorici rinvii ad ordinamenti settoriali.

Allo stesso tempo, a presidio della natura particolarmente fiduciaria dell'istituzione creditizia, aggiunge il valore dell'obbligazione indebita alle pene già previste dall'ordinamento civilistico a generale carico degli esponenti societari che contraggono prestiti con le entità del proprio gruppo.

L'articolo 3 riordina e razionalizza la materia delle sanzioni pecuniarie stabilite a carico degli esponenti bancari a seguito della violazione delle disposizioni della legge bancaria o di quelle, conseguenti, emanate in via generale o in via particolare dall'autorità di vigilanza.

Sugli originari importi, già insufficientemente rivalutati in termini effettivi nel trascorso cinquantennio sulla base delle disposizioni generali per l'aggiornamento delle sanzioni amministrative, si è inoltre riverberato l'effetto della legge 17 aprile 1986, n. 114, che, nel penalizzare l'inosservanza ai nuovi obblighi di comunicazione ai fini della vigilanza consolidata sugli enti creditizi, ha centuplicato, da lire 100.000 a lire 10.000.000, il massimo delle sanzioni soltanto per una parte delle violazioni, elevandone altresì il minimo da lire 4.000 a lire 100.000.

Sono infine rimaste limitate all'irrealistico livello massimo di lire 4.000-10.000 le penalità a carico dei sindaci, dei commissari straordinari e dei liquidatori degli enti creditizi.

Soltanto l'attuale irrazionalità del sistema può spiegare — per prendere solo un caso fra i tanti — l'assurdità di un decreto del 21 marzo 1988 che, prendendo in esame una serie di gravi irregolarità (inadeguatezza del sistema di rilevazione contabile; mancata iscrizione di sofferenze a voce propria; errori e omissioni nelle segnalazioni alla centrale dei rischi), ne sanzionava gli amministratori ed i sindaci con lire 40.000 ciascuno!

Si è considerato pertanto in questa sede di allineare tutte le ipotesi di sanzione nella realistica ed adeguata fascia di

lire 500.000-10.000.000, con la sola eccezione delle Casse rurali e artigiane per le quali, tenuto conto del particolare ruolo mutualistico, si immagina un abbattimento alla fascia di lire 200.000-2.000.000.

L'articolo 4 è di natura solo formale.

L'articolo 5 eleva le pene per violazione del segreto d'ufficio relativo a notizie, informazioni e dati riguardanti gli enti creditizi nelle modalità definite dall'articolo 10 della legge bancaria. Tale violazione è attualmente equiparata unicamente alla divulgazione di notizie sociali riservate (articolo 2622 del codice civile), mentre è opportuno allineare le pene a quelle previste dall'articolo 326 del codice penale per le rivelazioni di segreti d'ufficio (reclusione da sei mesi a tre anni; perseguibilità d'ufficio; ipotesi colposa punita con la reclusione fino ad un anno).

L'articolo 6 colpisce la duplice e simmetrica forma tipica di frode nella concessione del credito, attuata rispettivamente dal cliente della banca (quando ottiene fido fornendo informazioni false) e dagli amministratori e dipendenti di ogni grado della banca stessa (quando concedono o fanno concedere fido sulla base di informazioni false).

Il primo comma riscrive l'articolo 95 della legge bancaria (cosiddetto mendacio bancario), specialmente elevando le pene a livelli più realistici e per così dire « concorrenziali » con l'ipotesi aggravata di truffa effettuata con altri mezzi a danno di una banca, come introdotta dall'articolo 1 del presente provvedimento, e introduce un nuovo articolo 95-bis, destinato a colpire, come è ovvio, ancora più gravemente, l'infedeltà bancaria, che rappresenta probabilmente — come l'esperienza insegna — la fattispecie più pericolosa per la sicurezza del risparmio e per l'ordinata allocazione del credito.

Entrambi i casi prevedono altresì una multa commisurata alla grandezza del fido indebitamente ottenuto o concesso.

L'articolo 7 è di mero coordinamento.

L'articolo 8 definisce gli intermediari finanziari non bancari, soggetti alle successive disposizioni, con riferimento alle attività di « banca universale » identificate

in sede comunitaria e beneficiarie del mutuo riconoscimento (con l'eccezione, naturalmente, degli enti creditizi) nonché recepite nel nostro ordinamento in forza della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la cui elencazione qui di seguito si riproduce:

- a) assunzione di partecipazioni;
- b) erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;
- c) concessione di crediti al consumo;
- d) acquisizione e gestione di crediti in valuta nazionale ed estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;
- e) stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
- f) rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie sia reali sia personali;
- g) offerta e gestione di mezzi di pagamento;
- h) prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;
- i) la custodia, gestione, intermediazione, collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi;
- l) negoziazione in cambi e le operazioni in valuta per conto proprio o di terzi;
- m) attività di consulenza e di informazione finanziaria;
- n) ogni'altra attività individuata nell'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee del 15 dicembre 1989 (89/646/CEE) in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie.

Gli articoli 9 e seguenti stabiliscono una serie contenuta di norme minimali, penalmente sanzionate, volte a reprimere comportamenti degli intermediari, che si appalesano particolarmente insidiosi nei confronti dei legittimi interessi della clientela.

Così, l'articolo 9 vieta le due esplicazioni del negativo fenomeno del conflitto di interesse:

a) la proposta e la conclusione, a meno di esplicito e preventivo assenso da parte del cliente, delle operazioni nei confronti delle quali l'intermediario ha un interesse diretto o indiretto;

b) lo scambio di informazioni o di responsabilità di gestione fra le diverse branche di un intermediario polifunzionale o fra le diverse aziende di un gruppo polifunzionale di intermediari.

Ad ulteriore tutela del cliente, sono annullabili su sua richiesta i contratti conclusi in violazione delle suddette precauzioni.

L'articolo 10 affronta un malvezzo dei più pericolosi fra quelli proposti dalla patologia finanziaria: ogni caso di *crack* è infatti puntualmente accompagnato dalla (tardiva) constatazione della perdita identificabilità dei valori di pertinenza dei singoli clienti, se non addirittura della « confusione » fra i valori dei clienti e quelli, magari inesistenti, dell'intermediario.

Oltre alla pena detentiva, quella pecuniaria è opportunamente commisurata all'ammontare dei valori « confusi ».

L'articolo 11 rende più stringente il segreto professionale che deve essere osservato dagli intermediari finanziari, raddoppiando le pene rispetto all'articolo 622 del codice penale; stabilisce inoltre una sanzione pecuniaria proporzionale al numero dei clienti di un intermediario portati indebitamente da quest'ultimo a conoscenza di terzi, così da cercare di stroncare il malcostume del « commercio » non autorizzato degli indirizzari.

Gli articoli 12 e 13 sanzionano l'abuso e la violazione delle regole di vigilanza, in tutti i casi nei quali l'intermediario deve essere, in forza di legge, autorizzato ad esercitare e sottoposto a controllo pubblico.

L'articolo 14 definisce un complesso, particolarmente affliggente dal punto di vista professionale, di pene accessorie.

L'articolo 15 punisce il reato commesso all'estero a danno di un cittadino italiano, con un principio che è particolarmente importante in vista del mercato unico dei capitali.

Infine, il capo III, intitolato alle disposizioni comuni alle due tipologie di intermediazione prese in considerazione e costituito dall'articolo 16, introduce disposizioni volte ad elevare le pene nei casi in cui i delitti della truffa (articolo 640 del codice penale) e dell'appropriazione indebita (articolo 645 del codice penale) vengano commessi ai danni di un ente creditizio o di un altro intermediario finanziario, dovendosi per la definizione di quest'ultimo fare riferimento alle attività indicate nel precedente articolo 8.

Nel caso della truffa, viene assicurata una tutela pari alle ipotesi aggravate già previste nel secondo comma dell'articolo 640, con il corollario della perseguibilità d'ufficio. Con riguardo all'appropriazione indebita, viene inserita una nuova ipotesi, punita nella medesima misura della truffa ed anch'essa perseguibile d'ufficio.

La particolare severità, qui postulata, trova la sua ragione nell'esigenza che gli averi dei risparmiatori e degli investitori, affidati fiduciarmente alle istituzioni creditizie e finanziarie, siano rigorosamente protetti a fini di tutela dell'ordine pubblico economico.

Onorevoli colleghi, i proponenti della presente proposta di legge confidano di avere rappresentato con sufficiente chiarezza l'urgenza e l'indifferibilità dell'adozione del corpo di norme volto alla salvaguardia giuridica del risparmio affidato dalla comunità nazionale alle banche ed agli altri intermediari finanziari, nel pieno e doveroso rispetto della libertà e flessibilità imprenditoriale di questi ultimi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

INTERMEDIAZIONE BANCARIA

ART. 1.

(Definizione).

1. Agli effetti della presente legge, la dizione « legge bancaria » indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come successivamente modificato e integrato.

ART. 2.

(Obbligazioni degli esponenti bancari).

1. L'articolo 38 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — 1. Gli amministratori, direttori, commissari, liquidatori e membri degli organi di sorveglianza degli enti creditizi non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura con l'ente di appartenenza ovvero con un ente creditizio controllante, controllato o collegato, se non previa unanime deliberazione del consiglio di amministrazione ovvero, nel caso di enti sottoposti ad amministrazione straordinaria o a liquidazione, degli altri commissari e il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di sorveglianza di ciascuno degli enti suddetti.

2. Le obbligazioni contratte in violazione delle disposizioni del comma 1 sono nulle.

3. È abrogata ogni contraria o diversa disposizione ».

2. L'articolo 65 della legge bancaria è abrogato.

3. L'articolo 93 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — 1. I contravventori alle disposizioni dell'articolo 38 sono puniti a

norma del primo comma dell'articolo 2624 del codice civile; la multa è in ogni caso aumentata del valore dell'obbligazione indebitamente contratta ».

ART. 3.

(Pene pecuniarie).

1. L'articolo 87 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — 1. — L'inosservanza di ciascuna delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è sanzionata con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 10 milioni.

2. Le pene pecuniarie sono inflitte agli amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti, commissari e liquidatori che hanno commesso le infrazioni; gli enti creditizi di appartenenza ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare l'azione di regresso verso i responsabili ».

2. La pena pecuniaria prevista nell'articolo 88 della legge bancaria è elevata nel minimo a lire 500 mila e nel massimo a lire 10 milioni.

3. Le pene pecuniarie previste nell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle casse rurali e artigiane, approvato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modifiche e integrazioni, sono elevate nel minimo a lire 200 mila e nel massimo a lire 4 milioni, salvo i maggiori limiti stabiliti per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

ART. 4.

(Disposizioni penali in materia di società).

1. L'articolo 92 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — 1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano anche agli amministratori, dirigenti, commissari, liquidatori e membri degli organi di sorveglianza degli enti creditizi non costituiti in forma societaria ».

2. È abrogato l'articolo 43 del testo unico delle leggi sulle casse rurali e artigiane, approvato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5.

(Segreto d'ufficio).

1. L'articolo 94 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — 1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 è punita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 326 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo ».

ART. 6.

(Frode nel credito).

1. L'articolo 95 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — 1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire 50 milioni chi, al fine di ottenere concessione di credito per sé o per altri ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito è stato precedentemente concesso, fornisce ad un ente creditizio notizie o dati incompleti o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti comunque interessati alla concessione o al mutamento suddetti.

2. Se il credito è stato ottenuto, la multa è aumentata in ogni caso della metà del credito medesimo ».

2. Dopo l'articolo 95 della legge bancaria, è inserito il seguente:

« ART. 95-bis. — 1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a dieci anni e con la multa fino a lire 100 milioni gli amministratori, dirigenti, dipendenti e commissari di un ente creditizio che, al fine di concedere o fare concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali

il credito è stato precedentemente concesso, omettono di segnalare notizie o dati di cui sono a conoscenza ovvero utilizzano notizie o dati incompleti o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti comunque interessati alla concessione o al mutamento suddetti.

2. Se il credito è stato concesso, la multa è aumentata in ogni caso del valore del credito medesimo ».

ART. 7.

(Obbligo di denuncia).

1. L'articolo 97 della legge bancaria è sostituito dal seguente:

« ART. 97. — 1. La denuncia all'autorità giudiziaria dei reati indicati negli articoli 92, 93, 94, 95, 95-bis e 96 è obbligatoria per la Banca d'Italia e per gli enti creditizi interessati ».

CAPO II

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
NON BANCARIA

ART. 8.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria non bancaria, intendendosi come tale lo svolgimento di una o più delle attività indicate nell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ad esclusione degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 della legge bancaria.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Capo.

3. Restano peraltro salve le disposizioni contenute in altre leggi che prevedono, per i soggetti di cui al comma 1, pene massime più gravi per le violazioni contemplate nei successivi articoli.

ART. 9.

(Conflitto di interesse).

1. È punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda pari alla metà del valore dell'operazione l'intermediario finanziario che, senza preventiva comunicazione scritta, consiglia, propone o offre un'operazione riguardo alla quale ha direttamente od indirettamente un interesse.

2. È punito con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa pari al valore dell'operazione l'intermediario finanziario che, senza avere avuto il preventivo assenso scritto del cliente per mezzo di esplicita clausola aggiuntiva, conclude un'operazione riguardo alla quale ha direttamente od indirettamente un interesse.

3. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa pari al doppio del valore dell'operazione l'intermediario finanziario che, avendo direttamente od indirettamente un interesse ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, fornisce al cliente informazioni incomplete o non veritiere sulla natura e sull'estensione di tale interesse nell'operazione medesima.

4. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 100 milioni l'intermediario finanziario che, esercitando più di una delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 8, consente che si verifichi uno scambio di informazioni e di responsabilità di gestione fra coloro che operano nelle varie attività. La pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a lire 25 milioni se il fatto è commesso con colpa.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica egualmente agli scambi di informazione e di responsabilità di gestione fra intermediari finanziari reciprocamente ed anche indirettamente controllati o collegati.

6. Il contratto concluso in violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3, ovvero con un intermediario finanziario che viola le disposizioni dei commi 4 e 5, è annullabile su richiesta del cliente.

ART. 10.

(Confusione dei valori).

1. È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa pari al valore dei beni che hanno formato oggetto della confusione l'intermediario finanziario che consente la confusione del denaro, dei valori e delle altre cose proprie con quelle dei clienti, ovvero fra quelli dei clienti medesimi.

2. Se il fatto è commesso con colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa pari ad un quarto del valore dei suddetti beni.

ART. 11.

(Segreto professionale).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 622 del codice penale è inserito il seguente:

« Le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da un soggetto che eserciti attività di intermediazione finanziaria ».

2. Il secondo comma dell'articolo 622 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza prevista nel comma precedente ».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria di lire 5 milioni, aumentata di una somma corrispondente all'importo di lire diecimila per ciascun nominativo, l'intermediario finanziario che porti a conoscenza di terzi i nominativi dei propri clienti, senza esserne preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto dai medesimi.

ART. 12.

(Esercizio abusivo).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 20 milioni chiunque eser-

cita una o più delle attività richiamate dall'articolo 8, comma 1, in mancanza dell'autorizzazione eventualmente prescritta dalla legge.

2. La condanna comporta in ogni caso la confisca dei beni delle cose mobili ed immobili, di proprietà del condannato, utilizzate o destinate a commettere il reato.

ART. 13.

(Vigilanza).

1. È punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni l'intermediario finanziario che omette di ottemperare alle richieste o di uniformarsi alle prescrizioni, o comunque ostacola l'esercizio delle funzioni degli organi di vigilanza previsti dalla legge.

2. È punita con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni la comunicazione agli organi di cui al comma 1 di informazioni, notizie e dati non veritieri o incompleti.

ART. 14.

(Pene accessorie).

1. La condanna per uno o più dei reati previsti negli articoli del presente Capo comporta, in ogni caso, l'interdizione dalle professioni e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, e la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

ART. 15.

(Territorialità).

1. Le pene stabilite dagli articoli del presente Capo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero a danno di un cittadino italiano.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 16.

(Modifiche al codice penale).

1. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 2-bis) se il fatto è commesso a danno di un ente creditizio o di altro soggetto esercente attività di intermediazione finanziaria ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

« Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività creditizia o finanziaria, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600 mila a lire 3 milioni ».

3. Il terzo comma dell'articolo 646 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si procede d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze previste dal secondo e dal terzo comma o indicate nei numeri 7) e 11) dell'articolo 61 ».